

Approvazione CDA del 12/03/2020
Aggiornato al 07/11/2022



UnipolReC S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi del D. Lgs. 231/2001)

Indice

INDICE	2
PARTE GENERALE	5
1 INTRODUZIONE	5
1.1 DEFINIZIONI	5
1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
1.3 SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	13
1.4 ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ	16
2 I RIFERIMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO	17
2.1 LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	17
2.2 LE LINEE GUIDA ABI	18
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	19
3.1 IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DI UNIPOLREC	19
3.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI UNIPOLREC	19
3.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	21
3.4 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO	22
3.5 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA	24
a. Fase preliminare	24
b. Fase di mappatura rischi e controlli	24
3.5.1 Fase di valutazione rischi e controlli	25
3.6 DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI STRUMENTALI	25
3.7 DEFINIZIONE DEI PRINCIPI ETICI	26
3.8 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO	27
4 LE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/200129	
4.1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI UNIPOLREC	29
4.2 MATRICE CATEGORIE DI REATO / MACROPROCESSI	33
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
5.1 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
5.2 REQUISITI E DURATA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
5.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
5.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE	37
5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	38
5.6 LA SEGNALEZIONE DI REATI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO	39
5.7 VERIFICA SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	41
6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE	42
6.1 PRINCIPI GENERALI	42
6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	42
6.3 AMBITO DI APPLICAZIONE	42
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	43
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	43
6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	43
6.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	43
6.8 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E FORNITORI	43

6.9	MISURE A TUTELA DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	44
7	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	45
	INFORMATIVA E FORMAZIONE PER DIPENDENTI E APICALI.....	45
	INFORMATIVA PER COLLABORATORI E FORNITORI	46

Parte generale

PARTE GENERALE

1 Introduzione

1.1 Definizioni

Banca d'Italia	Banca centrale della Repubblica italiana
Collaboratori	Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione a vario titolo (consulenti, avvocati , etc.).
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Decreto o D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
D. Lgs. 231/2007	Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Destinatari	Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori e fornitori.
Dipendenti o Dipendenti/Distaccati	Il personale dipendente a libro matricola della Società, nonché il personale in organico alla stessa e distaccato da altre Società del Gruppo ed il personale ivi operante con contratto di somministrazione
Ente	Persona giuridica e/o associazione anche priva di personalità giuridica.
Gruppo o Gruppo Unipol	Unipol Gruppo S.p.A. e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del Codice Civile.
Linee Guida ABI	Linee Guida per il settore bancario in materia di responsabilità amministrativa emanate dall'Associazione bancaria Italiana.
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 emanate ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 231/2001 da Confindustria.
Modello o MOG	Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001.
OdV o Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
Reati	I reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Soggetti in posizione apicale o Soggetti apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.
T.U.B.	D. Lgs. n. 385/1993, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e successive modifiche e integrazioni.
U.I.F.	Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.
Unipol Gruppo (anche UG, Unipol, Capogruppo o controllante)	Unipol Gruppo S.p.A.
UnipolReC o la Società	UnipolReC S.p.A.
UnipolSai	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

1.2 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 300/2000 al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento "la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per specifiche tipologie di reati (c.d. "reati presupposto") commessi da soggetti apicali e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il D. Lgs. 231/2001 può essere pertanto inteso come una "norma di sistema" che nel corso degli anni si è implementata con la previsione di nuove fattispecie di reati presupposto, successivamente elencati in modo dettagliato (Allegato 2).

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo a carico dell'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto di reato è, altresì, chiamato a giudicare, anche la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare, in caso di condanna, le sanzioni previste.

In tema di Abusi di mercato, va tuttavia precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 187 – *quinquies* del T.U.F., la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura anche quando la condotta integra gli estremi dell'illecito amministrativo. In tale ambito le relative sanzioni sono applicate dalla Consob. Anche in tema di reati tributari, la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 si aggiunge a quella prevista dal D.Lgs. 471/1997, che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

In tema di responsabilità punitiva tributaria, a carico dell'Ente possono applicarsi congiuntamente la sanzione amministrativa prevista a suo carico per il reato del legale rappresentante e le sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell'art 25-*quinquiesdecies*.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Quando l'autore del reato è un soggetto apicale, il Legislatore prevede una presunzione di responsabilità per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001).

In particolare, relativamente alla definizione di soggetto apicale si riporta quanto previsto dalle Linee Guida di ABI: "Circa i soggetti cui il decreto fa riferimento (soggetti apicali), vengono innanzitutto in considerazione coloro che svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'Ente o di sue articolazioni: il legislatore ha dunque scelto di individuare tale categoria attraverso un criterio oggettivo/funzionale, facendo cioè riferimento alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita. Di particolare interesse appare l'equiparazione ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale": si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella nostra realtà economica, soprattutto nell'ambito delle imprese di dimensioni medio grandi".

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà e azione esteriore.

Quando l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001): tale inosservanza deve essere dimostrata dal Pubblico Ministero.

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'Ente è responsabile anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile ed anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non proceda nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

Alla data di adozione del presente Modello, la responsabilità amministrativa degli Enti può derivare dalla commissione di specifiche tipologie di reato previste dal Decreto, che di seguito si elencano:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture: **art. 24¹**
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati: **art. 24-bis**
- Delitti di criminalità organizzata: **art. 24-ter**
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio: **art. 25²**
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: **art. 25-bis**
- Delitti contro l'industria e il commercio: **art. 25-bis.1**
- Reati societari: **art. 25-ter**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: **art. 25-quater**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: **art. 25-quater.1**
- Delitti contro la personalità individuale: **art. 25-quinquies**
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: **art. 25-quinquies, comma 1, lettera a)**
- Abusi di mercato: **art. 25-sexies**
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: **art. 25-septies**
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: **art. 25-octies³**
- Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: **art. 25-octies 1⁴**
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: **art. 25-novies**

¹ Articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020

² Articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020

³ Il decreto legislativo 195/2021 ha delle implicazioni indirette sull'articolo 25-octies, pur non modificandolo, in quanto apporta modifiche agli articoli del codice penale richiamati nell'articolo 25-octies stesso. Di queste modifiche si è tenuto conto nella relativa Parte Speciale.

⁴ Articolo introdotto dal D.Lgs. 184/2021

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: **art. 25-decies**
- Reati ambientali: **art. 25-undecies**
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: **art. 25-duodecies⁵**
- Razzismo e Xenofobia: **art. 25-terdecies⁶**
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: **art. 25-quaterdecies⁷**
- Reati tributari: **art. 25-quinquiesdecies⁸**
- Reati di contrabbando: **art. 25-sexiesdecies⁹**
- Delitti contro il patrimonio culturale: **art. 25-septiesdecies¹⁰**
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: **art. 25-duodevicies¹¹**

La responsabilità dell'Ente può essere sancita anche in relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (reati associativi, intralcio alla giustizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge, se e in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente.

Ulteriori approfondimenti sui reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 possono leggersi nell'Allegato 4.

Ai fini della predisposizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state prese in considerazione tutte le fattispecie di reato presenti nel Decreto alla data di aggiornamento del Modello stesso e sono state ritenute astrattamente ipotizzabili le fattispecie di reato di seguito riportate:

Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 del Decreto)

- Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, cod. pen.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis, cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quater cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art 322-bis cod. pen.);

⁵ Articolo modificato dalla Legge n. 161 del 2017, che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai delitti previsti dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

⁶ Articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018: il delitto richiamato (ex art 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654) è stato spostato nel codice penale (art 604-bis).

⁷ Articolo introdotto dalla Legge 39/2019

⁸ Articolo introdotto dalla Legge 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020

⁹ Articolo introdotto dal D.Lgs. 75/2020

¹⁰ Articolo introdotto dalla Legge n. 22 del 2022

¹¹ Articolo introdotto dalla Legge n. 22 del 2022

- Abuso d'ufficio (art. 323, cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, cod. pen.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, cod. pen.);
- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640-ter, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 1** "Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati societari e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 2** "Reati Societari".

Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (artt. 25-sexies e 25-ter del Decreto)¹²

- Abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 e abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-bis T.U.F.

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 3** "Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate".

Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 25-octies e 25-quater del Decreto)

- Ricettazione (art. 648, cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis, cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1, cod. pen.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, cod. pen.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter, cod. pen.);

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 cod. pen.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 cod. pen.);
- Art. 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di ricettazione e riciclaggio, e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 4** "Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici, apparecchiature e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti informatici e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 5** "Delitti informatici".

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di omicidio colposo e lesioni commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 6** "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 7** “Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali”.

Delitti di falsità in monete (art. 25-bis del Decreto)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di falsità in monete e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 8** “Delitti di falsità in monete”.

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006).
- Inquinamento ambientale (art. 452- bis cod. pen);
- Disastro ambientale (art. 452- quater, cod. pen);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452- quinquies, cod. pen.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452- quaterdecies cod. pen.

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati ambientali, e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 9** “Reati ambientali”.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 633/1941).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d’autore e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 10** “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/98);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 11** “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-

decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 12** "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies del Decreto)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, cod. pen.).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 13** "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati tributari e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 14** "Reati tributari".

1.3 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) Sanzioni interdittive;
- c) Confisca;
- d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 231/2001, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"* che, al primo comma, in relazione al delitto di cui all'art. 589, cod. pen. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008, prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"* (art. 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

L'art. 12 del D. Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>e</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001 sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, indefettibile, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. 231/2001, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (l'art. 20 specifica che si ha reiterazione “quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. 231/2001). L’art. 25 comma 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede una significativa eccezione, con riguardo a taluni delitti di corruzione, per i quali viene disposto un rilevante aumento della durata delle sanzioni interdittive:

- se il reato è commesso dal soggetto apicale, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 4 e 7 anni;
- se il reato è commesso dal soggetto “sottoposto”, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 2 e 4 anni.

L’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen. Sent. N. 34505 del 2012), per disporre il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell’accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell’Ente.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice a spese dell’Ente.

1.4 Esenzione dalla responsabilità

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’Ente non risponde dei reati sopraindicati nel caso in cui:

- i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
- i soggetti in posizione apicale abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;

- la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali della specie di quello verificatosi (art. 6, D. Lgs. 231/2001).

L’adozione di un Modello specificamente calibrato sui rischi-reato, cui è esposto concretamente l’Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta la commissione di determinati illeciti, adempie pertanto a una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L’Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato ed attuato misure organizzative, gestionali e di controllo dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all’esigenza di assicurare il rispetto della legge e, quindi, oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività. Deve, tra l’altro, essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

La Legge prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (“Linee Guida”) redatti dalle Associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati.

2 I RIFERIMENTI UTILIZZATI PER L’ELABORAZIONE DEL MODELLO

La redazione del presente Modello ha tenuto conto, tra l’altro, della *best practice* di riferimento, con particolare riguardo alle Linee Guida Confindustria, alle Linee Guida ABI e alle indicazioni della giurisprudenza penale.

2.1 Le Linee Guida Confindustria

Nelle Linee Guida Confindustria sono delineate le attività fondamentali che ciascun Ente deve svolgere, propedeutiche all’attuazione del proprio Modello, rappresentate da:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta ad evidenziare le funzioni aziendali nell’ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dai Modelli;
- individuazione dei requisiti dell'OdV, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

Resta fermo che i Modelli adottati dagli Enti devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla propria realtà concreta, e pertanto possono anche discostarsi dalle Linee Guida le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2.2 Le Linee Guida ABI

Le Linee Guida ABI stabiliscono che, al fine di ottemperare alle esigenze indicate dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, *“ciascuna Società debba provvedere alla mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al Decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti”*.

Proseguendo nell'individuazione dei contenuti essenziali del modello organizzativo, il documento dell'associazione di categoria del settore bancario stabilisce, nella logica di enucleare appositi presidi preventivi a seconda delle macro-categorie di attività bancaria e dei connessi rischi di commissione dei reati, una sostanziale distinzione tra:

- reati cosiddetti *peculiari*, che possono presentare *“rischi di verifica in ragione di specifiche attività della Società ed in relazione ai quali si rende necessaria la verifica dei sistemi di controllo relativi alle specifiche aree di rischio al fine del loro adeguamento alle prescrizioni del decreto”*;
- reati cosiddetti *generalisti*, ossia *“non connessi, se non in virtù di un rapporto occasionale, allo svolgimento dell'impresa bancaria e quindi non riconducibili a specifiche aree di attività: in relazione a tali ipotesi si ritengono sufficienti modelli organizzativi generali, che richiamano i principi di correttezza e probità nei comportamenti degli operatori bancari”*.

Alla luce della distinzione sopracitata, le Linee Guida ABI ritengono opportuno che l'Ente preveda, ovvero migliori laddove già esistenti, *“meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, così da rendere inattuabili gestioni improprie di risorse finanziarie dell'ente”*.

3 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1 Il ruolo e le attività di UnipolReC

UnipolReC, iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività, di seguito sinteticamente riportate, previste dallo statuto:

- l'attività di acquisto, gestione e cessione di crediti classificati in sofferenza, ceduti da banche o intermediari finanziari, nonché di crediti di difficile esigibilità e già scaduti, ceduti da soggetti anche diversi da banche o intermediari finanziari;
- in via accessoria e strumentale, l'attività di recupero crediti per conto di terzi e l'attività di gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione, nonché ogni operazione di carattere commerciale, finanziario (non nei confronti del pubblico), industriale, mobiliare e immobiliare, necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ferme le limitazioni e le riserve di attività previste dalla legge.

3.2 Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di UnipolReC

Il sistema di controllo interno definito nell'ambito del Gruppo Unipol è costituito da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento del Gruppo nel suo complesso e delle singole componenti e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;
- la tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali;
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive ed alle procedure aziendali.

La Capogruppo dota il Gruppo di un Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso, sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti, e ne fissa le linee di indirizzo.

UnipolReC ha, pertanto, implementato un articolato ed efficiente Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, tenendo conto delle differenti normative applicabili e dei vari ambiti di attività, in coerenza con le linee di indirizzo fornite dalla Capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di UnipolReC è responsabile del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, in coerenza con le linee di indirizzo fissate dalla Capogruppo, ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione approva, tra l'altro, le Direttive in materia di Sistema di Governo Societario, la Politica di valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità e la Politica di gestione dei rischi e si assicura che i principali rischi aziendali siano identificati, valutati - anche prospetticamente - e controllati in modo adeguato; inoltre, approva la struttura organizzativa che possa garantire, attraverso un'adeguata e coerente articolazione della stessa, la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività di

processo, la tracciabilità e visibilità delle operazioni e la trasparenza dei processi decisionali inerenti ai singoli processi operativi.

Nell'ambito della generale disciplina dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni, la Società si avvale di un sistema informativo affidabile e attendibile, nonché adeguato, tra l'altro, al contesto operativo e ai rischi ai quali la stessa è esposta, garantendo, inoltre, elevati livelli di sicurezza.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è impostato secondo le seguenti linee guida:

- separazione di compiti e responsabilità: le competenze e le responsabilità sono ripartite tra gli organi e le strutture aziendali in modo chiaro, al fine di evitare mancanze o sovrapposizioni che possano incidere sulla funzionalità aziendale;
- formalizzazione: l'operato dell'organo amministrativo e dei soggetti delegati deve essere sempre documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte;
- integrità, completezza e correttezza dei dati conservati: il sistema di registrazione dei dati e della relativa reportistica deve garantire di disporre di adeguate informazioni sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio della società e sulla relativa solvibilità;
- indipendenza dei controlli: deve essere assicurata la necessaria indipendenza alle strutture di controllo rispetto alle unità operative.

Tale sistema è periodicamente sottoposto a valutazione e revisione, in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento.

In generale gli organi aziendali¹³ promuovono la diffusione di una cultura dei controlli che renda, a tutti i livelli, il personale consapevole del proprio ruolo, anche con riferimento alle attività di controllo e favorisca il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali nel perseguimento degli obiettivi d'impresa.

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la medesima opera in base a:

- la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;
- lo Statuto sociale;
- la Carta dei Valori e il Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le politiche aziendali approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- il sistema di autoregolamentazione aziendale;
- il sistema delle deleghe e dei poteri in essere;
- il sistema disciplinare e sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Contratti Integrativi vigenti, Regolamenti Aziendali e Statuto dei Lavoratori.

¹³ Per "organi aziendali" si intendono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

3.3 Principi generali di controllo

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti principi:

Norme comportamentali

- deve essere prevista l'esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- i sistemi premianti e di incentivazione della Società devono essere concepiti per assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- deve essere individuato un Responsabile per ciascun processo aziendale, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

- all'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando la Società e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;

- devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe devono essere attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano;
- il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale o alle Funzioni Audit, Compliance and Anti-Money Laundering e Area *Risk* di Unipol Gruppo e all'OdV, per quanto di competenza;
- i processi affidati in *outsourcing*, specialmente se riguardano attività sensibili, devono essere attentamente monitorati.

3.4 Funzione e scopo del Modello

UnipolReC, ravvisando nella correttezza e nella trasparenza i presupposti per lo svolgimento dell'attività aziendale, ha inteso dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo (idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei soggetti apicali, nonché delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale). Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo Ente, UnipolReC ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto.

Scopo del MOG è, pertanto, prevedere un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e

controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti illeciti, conseguenze sanzionatorie non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Il Modello predisposto dalla Società, sulla base dell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali si potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono, in nome, per conto e nell'interesse della Società, attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel MOG, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di UnipolReC;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie all'azione di controllo delle attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel MOG comporterà l'applicazione di apposite penali ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società;
- individuare preventivamente le attività a rischio reato, con riferimento alle attività svolte dalla Società;
- dotare l'OdV di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento all'interno di UnipolReC. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida Confindustria, in virtù del quale *"ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale *"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire che i poteri autorizzativi siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, che siano rese note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno di UnipolReC e che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;

- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con UnipolReC, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e fornitori, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, attività a rischio reato, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell'OdV sui processi sensibili e la comminazione, da parte di UnipolReC, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.5 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione e l'aggiornamento del presente MOG sono stati preceduti da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche ai principi e suggerimenti dettati al riguardo dalle Linee Guida ABI e Confindustria.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le linee guida fondamentali elaborate dal Consiglio di Amministrazione, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione ed all'aggiornamento del presente Modello.

a. Fase preliminare

In tale fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione esistente (organigrammi, rilevazioni di processo, rilevazioni e valutazione dei rischi e controlli) e confronti con le funzioni aziendali interessate, allo scopo di identificare i soggetti, apicali e sottoposti, da coinvolgere nella successiva fase di valutazione dei rischi e del sistema dei controlli.

Inoltre, sono state individuate le aree di attività (ambiti societari, ambiti organizzativi, processi e sottoprocessi operativi) nelle quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (matrice processi/reati - cfr. tabella MACROPROCESSI) e, allo scopo di facilitare la successiva fase di valutazione dei rischi, sono state identificate le possibili modalità di estrinsecazione della condotta illecita.

b. Fase di mappatura rischi e controlli

In tale fase, è stata effettuata un'approfondita indagine della complessiva organizzazione di UnipolReC, ossia una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con la Società.

Per ciascuna di tali aree sono state condotte puntuali analisi documentali e interviste alle figure apicali e sottoposte coinvolte nelle attività esaminate, per identificare i reati potenzialmente commissibili, le concrete modalità di commissione, la natura dei controlli esistenti (ad es. quelli di tipo organizzativo connessi alla chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni; quelli di tipo procedurale, connessi alla formalizzazione delle attività in regole interne; quelli derivanti dalle soluzioni ICT attraverso la previsione di passaggi formali obbligatori; etc.) e la loro efficacia. Nel dettaglio si è proceduto a:

- identificare la “macro-operatività” adottata dalla Società in merito ai cosiddetti processi “sensibili”;
- descrivere, nell’ambito organizzativo analizzato, le posizioni e i soggetti coinvolti, le loro responsabilità ed i loro poteri, così come indicato nel D. Lgs. 231/2001;
- identificare e descrivere i reati commissibili e le conseguenze che essi potrebbero avere;
- individuare e descrivere la possibile condotta illecita propria dell’attività in esame e le modalità pratiche attraverso cui i reati potrebbero essere commessi;
- individuare in maniera puntuale i controlli esistenti (preventivi e successivi) e valutare l’allineamento della struttura di controllo ai dettami del D. Lgs. 231/2001 in termini di esistenza, efficacia ed efficienza dei controlli, esistenza di procedure formalizzate, adeguatezza del sistema delle deleghe e procure, esistenza e adeguatezza del sistema disciplinare.

La fase di rilevazione dei rischi e dei controlli ha consentito di pervenire alla ricostruzione di dettaglio delle aree aziendali “sensibili”, con identificazione delle funzioni e dei soggetti coinvolti e della loro responsabilità nonché dei sistemi di controllo adottati per la mitigazione dei rischi.

3.5.1 Fase di valutazione rischi e controlli

In tale fase si è provveduto, per ciascuno dei processi sensibili, alla valutazione del grado di rischio:

- insieme al responsabile di ciascun sottoprocesso si è valutato il rischio che vengano commessi illeciti amministrativi dipendenti da reato, tenuto conto del grado di efficacia e di efficienza delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti all’interno del sottoprocesso, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati;
- sulla base di dette valutazioni e delle metriche di valutazione definite è stato determinato il livello di criticità, sotto il profilo del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di ciascun sottoprocesso identificato;
- in relazione alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

Affinché tale momento potesse rappresentare una reale occasione di sensibilizzazione e coinvolgimento, l’intero processo valutativo e le relative evidenze emerse sono state condivise con il *management*.

Al fine di fornire una adeguata formalizzazione alle rilevazioni condotte, viene utilizzato un sistema informativo specifico adottato dalle Funzioni *Audit, e Compliance and Anti-Money Laundering* e Area *Risk* del Gruppo, che permette di gestire le mappature dei rischi effettuate ai sensi del Decreto 231 coerentemente ai modelli di rilevazione dei processi aziendali e di generale valutazione dei rischi operativi, consentendo di:

- disporre di un’unica base dati per l’archiviazione di tutte le informazioni raccolte;
- valutare sulla base di metriche concordate a livello di Gruppo il livello di rischio effettivo sulle singole aree oggetto di rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- fornire una valutazione complessiva del livello dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- identificare e gestire il piano di interventi di miglioramento scaturito dall’analisi condotta.

3.6 Definizione dei Protocolli: individuazione e analisi dei processi strumentali

UnipolReC ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (cfr. tabella MACROPROCESSI). In tali processi sono definiti i protocolli necessari a prevenire le fattispecie di illecito rilevate nell’attività di mappatura.

Con riferimento a tali processi, sono state, pertanto, rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati.

3.7 Definizione dei principi etici

UnipolReC ha adottato la Carta dei Valori ed il Codice Etico del Gruppo Unipol che costituiscono l'impianto valoriale del Gruppo Unipol.

Nella Carta dei Valori sono stati pertanto individuati i cinque principi di seguito elencati:

1. Accessibilità: favorisce la disponibilità reciproca e il confronto, generando quindi più efficacia organizzativa;
2. Lungimiranza: favorisce l'attitudine a interpretare correttamente i segnali del mercato anticipandone le tendenze, generando continuità nei risultati e sviluppo dei profitti in un'ottica di sostenibilità "allargata", che sappia coniugare, e nello stesso tempo favorirne il miglioramento, esigenze ambientali, economiche e sociali per permettere all'impresa di progredire nel lungo periodo;
3. Rispetto: favorisce l'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori, generando qualità del servizio e riconoscimento reciproco;
4. Solidarietà: favorisce l'attitudine alla collaborazione e alla fiducia nelle regole, generando efficienza gestionale;
5. Responsabilità: è il motore dell'affidabilità professionale, che permette di rispondere di quanto si fa nei tempi e nei modi definiti dalle regole del settore, del mercato e della propria etica societaria.

Il Codice Etico di Gruppo ha le seguenti peculiarità:

- adotta la formulazione c.d. *principle based*, ovverosia richiama principi e non descrive comportamenti;
- il suo impianto eredita sia la struttura, sia i contenuti della Carta dei Valori; è ispirato a un approccio formativo ed educativo;
- adotta appositi dispositivi di "giustizia riparativa" tesi a individuare comportamenti in grado di ripristinare, nei modi ritenuti più opportuni, lo status quo ante le violazioni accertate.

E' stato nominato l'Ethics Officer del Gruppo Unipol, quale figura di riferimento proattiva a cui rivolgersi per ottenere pareri e/o consigli in merito alla corretta applicazione del Codice Etico e come centro di raccolta e filtraggio delle eventuali segnalazioni di violazione.

Il Codice Etico dovrà trovare apposite forme di impegno al suo rispetto da parte di tutti coloro che operano

nell'orbita del Gruppo Unipol. L'impegno sui valori è riferito agli *stakeholder* della Società, identificati in sei categorie di soggetti:

- azionisti ed investitori;
- dipendenti e collaboratori;
- clienti;
- fornitori;
- comunità civile;
- generazione future.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli della Carta dei Valori e del Codice Etico adottato da UnipolReC, anche se il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che UnipolReC riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di illeciti.

3.8 La procedura di adozione del modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di UnipolReC ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello a partire dal 12 marzo 2020.

Contestualmente all'adozione del Modello è stato nominato l'OdV, quale organismo dell'Ente avente il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (cfr capitolo 5).

Le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di UnipolReC, anche su proposta e comunque previo parere dell'OdV, essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Nella riunione consiliare del 7 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di UnipolReC ha aggiornato il presente Modello ed ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto dello stesso. Il Collegio Sindacale ha parimenti preso atto del presente Modello e si è impegnato formalmente a rispettarlo.

Relativamente all'ambito di applicazione del MOG, occorre considerare:

- le realtà tipiche della Società, vale a dire le attività di: i) recupero di crediti propri classificati in sofferenza, nonché di crediti di difficile esigibilità e già scaduti, tramite gestione interna e tramite affidamento a Fornitori esterni (Servicer) e ii) in via accessoria e strumentale, l'attività di recupero crediti per conto di terzi e l'attività di gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione, nonché ogni operazione di carattere commerciale, finanziario (non nei confronti del pubblico), industriale, mobiliare e immobiliare, necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ferme le limitazioni e le riserve di attività previste dalla legge;

- le attività esternalizzate (di seguito “outsourcing”) affidate da UnipolReC a società appartenenti al Gruppo Unipol oppure a soggetti terzi; in particolare, la Società ha affidato a UnipolSai e a Unipol Gruppo, in forza di specifici contratti, lo svolgimento integrale o parziale dei seguenti macroprocessi (così come elencati al paragrafo 4.2), che risultano sensibili sotto il profilo del rischio di commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001:

- amministrazione;
- gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza;
- gestione della *compliance*;
- gestione dei controlli interni;
- gestione sicurezza;
- risorse umane;
- supporto e consulenza legale e tributaria;
- supporto logistico e tecnico;
- gestione immobiliare.

L'estensione del presente Modello nei confronti di tali soggetti deve ritenersi limitata allo svolgimento delle attività sensibili effettuate dai medesimi in nome e per conto di UnipolReC e avviene sulla base di accordi contrattuali che disciplinano i rapporti tra essi e la Società, prevedendo un'accurata disciplina dei controlli da parte di quest'ultima e le relative periodiche attività di *reporting*.

Ad ogni modo, Unipol Gruppo e UnipolSai hanno adottato un proprio Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 che racchiude e coordina numerosi presidi etici, organizzativi, gestionali e di controllo.

Su tale circostanza UnipolReC ripone ulteriore affidamento per la costruzione e l'attuazione del proprio sistema di controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.

Per quanto concerne gli altri fornitori, è prevista una disciplina contrattuale che richiede a questi ultimi di impegnarsi al rispetto dei principi del D. Lgs. 231/2001 tramite la presa visione del presente Modello.

4 LE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/2001

4.1 Le attività sensibili di UnipolReC

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, UnipolReC è giunta all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Dall'analisi svolta emerge che i reati che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate sono i seguenti:

1. Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Reati societari;
3. Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate;
4. Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
6. Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
7. Delitti di criminalità organizzata;
8. Delitti di falsità in monete;
9. Reati ambientali;
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
11. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare;
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
13. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
14. Reati tributari.

Si riportano le principali attività sensibili individuate, avuto particolare riguardo per quelle specifiche del settore aziendale in cui opera la Società.

a) Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale 1)

- Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente Pubblico;
- Gestione dei crediti non performing;
- Gestione del contenzioso giudiziale;
- Gestione delle sovvenzioni, dei contributi e dei finanziamenti erogati dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea (erogazioni pubbliche);
- Gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione del patrimonio immobiliare per quanto attiene:

- alle modalità di acquisizione e di alienazione degli immobili;
- alla nomina dei consulenti, progettisti, società esterne, per quanto concerne l'esecuzione delle attività di gestione del patrimonio immobiliare;
- alla gestione delle locazioni del patrimonio di UnipolReC;
- alla verifica di congruità dei costi sostenuti e dei canoni di locazione applicati;
- Gestione del personale per quanto attiene alle modalità di assunzione ed all'applicazione di trattamenti premiali;
- Gestione degli acquisti.

b) Reati Societari (Parte Speciale 2)

- Formazione del bilancio e adempimenti fiscali;
- Rapporti con il Collegio Sindacale;
- Comunicazioni esterne;
- Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza;
- Gestione dei crediti non performing;
- Rapporti con altre società commerciali;
- Gestione degli acquisti;
- Gestione del patrimonio immobiliare per quanto attiene:
 - alle modalità di acquisizione e di alienazione degli immobili;
 - alla nomina dei consulenti, progettisti, società esterne, per quanto concerne l'esecuzione delle attività di gestione del patrimonio immobiliare;
 - alla gestione delle locazioni del patrimonio di UnipolReC;
 - alla verifica di congruità dei costi sostenuti e dei canoni di locazione applicati.

c) Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (Parte Speciale 3)

- Definizione delle strategie aziendali.

d) Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale 4)

- Adempimenti antiriciclaggio e rilevazione e segnalazione delle c.d. "operazioni sospette";
- Attività di intelligence;
- Gestione degli acquisti.

e) Delitti informatici (Parte Speciale 5)

- Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali.

f) Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 6)

- Gestione di tutte le attività e gli adempimenti disposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

g) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (Parte Speciale 7)

- Operazioni finanziarie o partnership con società estere o società aventi sede all'estero;
- Gestione degli acquisti.

h) Delitti di falsità in monete (Parte Speciale 8)

- Gestione immobiliare.

i) Reati ambientali (Parte Speciale 9)

- Gestione degli acquisti;
- Gestione immobiliare.

j) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 10)

- Gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali.

k) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (Parte Speciale 11)

- Gestione degli acquisti;
- Gestione delle assunzioni del personale.

l) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale 12)

- Gestione dei rapporti con soggetti (amministratori, dipendenti o terzi) coinvolti in procedimenti giudiziari.

m) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale 13)

- Gestione del personale;
- Gestione degli acquisti.

n) Reati Tributari (Parte Speciale 14)

- Gestione delle fatture relative ad acquisti e consulenze;
- Gestione della contabilità;
- Gestione delle fatture attive;
- Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Gestione delle locazioni e degli acquisti relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare;
- Gestione dei crediti non performing;
- Gestione dei costi del personale.

L'OdV, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio reati, in relazione all'evoluzione legislativa o all'attività della Società, e proporle al Consiglio di Amministrazione l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

4.2 Matrice categorie di reato / macroprocessi

MACROPROCESSI	Delitti P. A.	Reati Societari	Market abuse	Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e terrorismo	Delitti informatici	Salute e sicurezza lavoro	Criminalità organizzata e transnazionali	Falsità in monete	Ambientali	Violazione diritto autore	Impiego cittadini extra UE	Induzione a non rendere dichiarazioni	Sfruttamento lavoro	Reati Tributari
Amministrazione	✓	✓		✓			✓							✓
Credito	✓	✓		✓			✓							✓
Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza		✓					✓							
Gestione tesoreria aziendale	✓	✓		✓			✓							
Gestione organi sociali e partecipazioni		✓					✓							
Gestione della Compliance		✓					✓							
Gestione dei controlli interni		✓					✓							
Gestione sicurezza	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
Gestione sistemi informativi	✓	✓			✓		✓			✓	✓			
Pianificazione strategica		✓	✓				✓							
Relazioni esterne	✓	✓					✓							
Risorse umane	✓	✓				✓	✓				✓	✓	✓	✓
Supporto e consulenza legale e tributaria	✓	✓		✓			✓							
Supporto logistico e tecnico	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓
Gestione immobiliare	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *"autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Sulla base del testo del D. Lgs. 231/2001, consolidata dottrina suggerisce che si tratti di un organismo o una funzione già esistente "dell'ente", caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e mantenga contatti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.

Lo stesso requisito impone che l'OdV non sia sottoposto ad altri soggetti o funzioni, se non al Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito è proprio per dare attuazione ai compiti affidati a detto Organismo, l'OdV deve essere titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori dell'Ente, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti dei collaboratori, fornitori e consulenti dello stesso.

Si tratta del potere di effettuare verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere sia a locali, sia a dati, archivi e documentazione, in coordinamento anche con gli eventuali servizi di sicurezza dell'Ente, dei quali può, se del caso, avvalersi.

Il requisito di professionalità presuppone, nello specifico settore di interesse, che i membri dell'OdV debbano avere competenze in materia giuridica, economica e finanziaria al fine di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivo ad esso demandati.

Pertanto, nelle società di capitali il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni di OdV (art 6 comma 4-bis D. Lgs. 231/2001).

La Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015, aggiornata al 20 luglio 2021, al Titolo III, Capitolo 3, Sezione II (Governo Societario), par. 4 (Organo con Funzioni di Controllo) prevede, infatti, che *"L'organo con funzioni di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui si dota l'intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Gli intermediari possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione."*

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001, la dottrina prevalente indica come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'OdV e i vertici aziendali.

L'OdV provvede, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, approvato in autonomia.

Le riunioni dell'OdV e gli incontri con gli altri organi di controllo societario devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite a cura dell'Organismo stesso.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di UnipolReC e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, l'Organismo è composto da tre membri, ed in particolare, alternativamente, da:

- il Collegio Sindacale di UnipolReC;

oppure

- un amministratore non esecutivo o un sindaco, in quanto dotato della visibilità e del potere di farsi diretto portavoce anche in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione degli orientamenti e delle decisioni assunte dall'OdV per assicurare una concreta ed efficace implementazione del Modello, ovvero da un terzo esterno alla Società;
- il titolare (o un esponente) della Funzione Compliance and Anti-Money Laundering di Unipol Gruppo S.p.A., in quanto dotato di specifiche professionalità, di conoscenza delle strutture societarie e dell'organizzazione;
- il titolare (o un esponente) della Funzione Audit di Unipol Gruppo S.p.A., in quanto dotato di una strutturale indipendenza ed autonomia dalle aree operative della società oltre che del potere/dovere di svolgere una costante attività di verifica sul corretto funzionamento dei sistemi dei controlli della società.

5.2 Requisiti e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello specifico onere loro affidato.

I membri dell'OdV devono attestare:

- di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso, con componenti dell'organo decisionale dell'Ente, né della Società di Revisione né con i revisori incaricati dalla Società di Revisione, né tra di loro;
- di non essere membri esecutivi dell'organo decisionale dell'Ente o della Società di Revisione;
- di non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente, tali da pregiudicare la propria indipendenza;
- di non aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stati condannati con sentenza anche non definitiva, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri dell'OdV si impegnano a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato nella posizione societaria e/o aziendale da cui può derivare il ruolo di membro dell'OdV, e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi dei membri dell'OdV.

La durata in carica dell'OdV è pari a quella del Consiglio di Amministrazione: l'OdV viene nominato nel primo Consiglio di Amministrazione utile successivo all'Assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione e decade alla data del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il venire meno dei predetti requisiti, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico e in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati. Il membro così nominato terminerà l'incarico in concomitanza con la scadenza del mandato dell'OdV in carica.

L'eventuale revoca di un componente dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa (ossia per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni), con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio Sindacale.

Tenuto conto delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV:

- si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, dell'Audit e della Funzione Compliance and Anti-Money Laundering di Unipol Gruppo alle quali può altresì chiedere specifici approfondimenti e/o analisi;
- viene informato dall'Audit e dalla Funzione Compliance and Anti-Money Laundering di Unipol Gruppo sulle risultanze delle attività di verifica svolte che abbiano una rilevanza ai fini 231;
- può avvalersi del supporto di altre funzioni, nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione approva, annualmente e su proposta dell'OdV, la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del Modello da parte dei destinatari: dipendenti, organi sociali e, nei limiti ivi previsti, collaboratori e fornitori;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su un piano più operativo, all'OdV è affidato il compito di:

- promuovere l'adozione delle procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al MOG;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con il Link Auditor, responsabile del controllo delle attività esternalizzate, per il miglior monitoraggio delle attività sensibili esternalizzate. A tal fine l'OdV viene tenuto periodicamente informato sulle suddette attività;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta, in

conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare, all'OdV devono essere segnalate, con modalità da concordare formalmente, le attività più significative e le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti, e devono essere messi a disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne, d'intesa con le competenti funzioni aziendali, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al MOG;
- coordinarsi con i vari Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- richiedere al Consiglio di Amministrazione un budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'OdV;
- assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura tecnica;
- valutare le esigenze di aggiornamento del MOG, anche attraverso apposite riunioni con le varie Funzioni aziendali interessate;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale.

All'OdV è inoltre attribuita la facoltà di effettuare verifiche mirate, anche senza preavviso, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da UnipolReC, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in sede di *reporting* agli organi societari deputati.

L'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'OdV, al quale non competono in alcun modo poteri di gestione.

5.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

All'OdV è richiesto un *reporting* periodico nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo anticipo, dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza almeno annuale, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto in merito all'attività svolta e, il piano di attività previste per l'anno successivo.

Il *reporting* ha per oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del MOG;
- le eventuali proposte di miglioramento.

In generale, l'OdV si consulta con le Funzioni competenti operanti per la Società per i diversi profili specifici e precisamente per:

- esigenze di interpretazione della normativa rilevante;
- determinazione del contenuto delle clausole contrattuali;
- modifica o integrazione della mappatura dei processi sensibili;
- formazione del personale e procedimenti disciplinari;

- adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- controllo dei flussi finanziari.

5.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare per essere ritenuto idoneo a prevenire i reati ricompresi tra le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001, l'articolo 6 prevede l'istituzione di *"obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*. Detti flussi informativi rappresentano infatti lo strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi dell'eventuale reato.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV è rivolto alle funzioni a rischio reato operanti per la Società anche in forza di contratti di esternalizzazione, le c.d. funzioni "sensibili", nonché alle Funzioni *Audit, e Compliance and Anti-Money Laundering* e Area *Risk* di Unipol Gruppo e deve riguardare:

- A. le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) volte ad analizzare l'evoluzione dell'attività e le problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei presidi di controllo previsti dal Modello ("Flussi Periodici");
- B. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, consistenti cioè in accertamenti focalizzati su singoli fatti che possono aver dato luogo alla commissione di reati o comunque indicativi di anomalie ("Flussi ad *hoc*").

I Flussi Periodici, le cui modalità di realizzazione sono ricomprese in una procedura aziendale condivisa con tutte le funzioni interessate, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità d'invio all'OdV, differiscono a seconda dell'attività aziendale e consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di controllo evidenziando:

- per quanto concerne le criticità:
 - gli eventi maggiormente significativi, individuati anche in base a soglie quali-quantitative, in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
 - i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni *Audit, Compliance and Anti-Money Laundering* e Area *Risk* di Unipol Gruppo, nonché dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo nell'ambito della propria attività di verifica, dai quali si evincano eventuali omissioni o profili di criticità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - l'informativa periodica inerente alla fruizione dei percorsi formativi sul D. Lgs. 231/2001 da parte dei dipendenti e degli apicali;
 - l'informativa periodica inerente agli interventi organizzativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
 - l'informativa inerente eventuali a modifiche organizzative (a titolo esemplificativo, ingresso o uscita di linee di *business*) che possono comportare carenze e necessità di apportare modifiche al MOG;
- per quanto riguarda l'attività di monitoraggio l'informativa periodica da parte delle aree aziendali relativamente ai processi c.d. "sensibili" maggiormente significativi, anche in assenza di problematiche specifiche;
- per quanto afferisce a ulteriori profili di anomalia:
 - l'informativa contenente eventuali problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione (norme interne) previsti dal Modello;

- l'informativa relativa a eventuali fatti, anomalie, infrazioni emerse in relazione alla gestione dei sistemi informativi aziendali.

L'OdV intrattiene periodici scambi di informazioni con il Collegio Sindacale della Società, nonché con la Società di Revisione.

Per quanto riguarda i Flussi *ad hoc* destinati all'OdV e attinenti a criticità attuali o potenziali, questi possono consistere in:

- informativa in merito all'eventuale avvio di procedimenti giudiziari relativi ad ipotesi di reato ricomprese tra le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001;
- informativa contenente notizia di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) o di Pubblici Ufficiali con funzioni di controllo (Guardia di Finanza, ecc.);
- report contenente informativa di eventuali ispezioni e/o fatti/anomalie/infrazioni emerse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte dei dipendenti o degli apicali;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da soggetti non dipendenti.

Ad ogni modo, l'OdV provvede, di concerto con le Funzioni Aziendali, ad individuare le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, che gli devono essere inviate (con relativa tempistica).

Tutte le informazioni, segnalazioni e report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni.

Al fine di armonizzare e garantire l'efficacia e la coerenza delle attività di controllo all'interno del Gruppo Unipol e per assicurare una maggiore tutela dal rischio di commissione dei reati, l'OdV di UnipolReC mantiene contatti informativi con l'OdV della Capogruppo.

5.6 La segnalazione di reati o di violazioni del Modello

A norma dell'art. 6, comma 2-bis¹⁴, del D. Lgs. 231/2001, il Modello prevede un sistema interno per la segnalazione delle violazioni che consente, tra l'altro:

a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);

di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate in merito a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte¹⁵.

Il sistema interno per la segnalazione delle violazioni è formalizzato in una specifica procedura di Gruppo per la segnalazione di violazioni c.d. *Whistleblowing* (la "Procedura"). Come indicato dalla Procedura, alla

¹⁴ Articolo introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

¹⁵ Nello specifico, le segnalazioni possono essere effettuate da amministratori, dipendenti, ivi inclusi eventuali dipendenti distaccati da altre Società e collaboratori ove inseriti nell'organigramma aziendale (es. stagisti).

quale si rimanda per ogni dettaglio, la trasmissione delle segnalazioni può essere effettuata per mezzo di una piattaforma informatica dedicata, le cui modalità di utilizzo sono illustrate in apposito manuale che, pubblicato nella rete intranet aziendale e comunicato tramite un documento di comunicazione aziendale, è da considerarsi parte integrante della Procedura. In via subordinata è possibile inviare le Segnalazioni tramite posta elettronica alle seguenti caselle, alle quali hanno accesso esclusivamente i membri appartenenti rispettivamente alla Struttura Preposta Principale¹⁶/ Alternativa¹⁷:

Struttura Preposta Principale	Struttura Preposta Alternativa¹⁸
BOX-WB SPPrincipale-UG (Segnalazioni.SPPrincipale@unipol.it)	BOX-WB SPAlternativa-UG (Segnalazioni.SPAlternativa@unipol.it)

I canali sopra indicati garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello sono portate a conoscenza dell'Organismo, da parte della Struttura Preposta, secondo le modalità previste dalla Procedura anche al fine di raccogliere eventuali indicazioni da parte dello stesso. La Struttura Preposta provvede a mantenere l'OdV costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento della segnalazione.

UnipolReC si impegna a tutelare i segnalanti - con l'esclusione di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave - da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti degli stessi per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal proposito, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D. Lgs.231/2001 di cui al capitolo 6, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire nei modi e nelle forme previsti dall'art. 6, comma 2-ter del D. Lgs. 231/2001, come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

¹⁶ La struttura preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, costituita da membri identificati all'interno della funzione *compliance* di Unipol Gruppo. I nominativi dei singoli soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività sono riportati nella Procedura.

¹⁷ La struttura preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, costituita da membri identificati all'interno della Funzione Audit di Unipol Gruppo. I nominativi dei singoli soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività sono riportati nella Procedura.

¹⁸ Da utilizzare solo qualora i membri della Struttura Preposta Principale a) siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato o b) siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

5.7 Verifica sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza sull'effettività del MOG, l'OdV effettua periodicamente verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, in termini di idoneità ed adeguatezza dei suoi contenuti.

Tale attività si concretizza in una valutazione delle disposizioni del Modello in relazione alla normativa, alla best practice e alla giurisprudenza in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi.

L'attività svolta è sintetizzata nel report annuale al Consiglio di Amministrazione in cui vengono evidenziate anche eventuali criticità riscontrate e i miglioramenti da attuare.

6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

6.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del MOG.

La mancata osservanza delle disposizioni del Modello e del Codice Etico, ledendo il rapporto tra UnipolReC ed i “portatori di interessi”, comporta, quale conseguenza, l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità giudiziaria.

Le regole di condotta imposte dal presente MOG sono assunte da UnipolReC in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

6.3 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro, nonché dalla legge, potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di UnipolReC, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure, ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l’OdV.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la gravità degli illeciti disciplinari sarà valutata dall'Alta Direzione di volta in volta sulla base dei principi contenuti nel precedente paragrafo.

6.4 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile, che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Saranno applicate le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori, nonché dal citato CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, tali attività competono alla Direzione Generale.

6.5 Misure nei confronti dei dirigenti

Al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà conseguire:

a) Consegna di lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

b) Risoluzione del rapporto di lavoro

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del MOG.

6.6 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa (azione di responsabilità).

6.7 Misure nei confronti dei Sindaci

L'OdV comunica al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di un Sindaco. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni. Se la violazione è ascrivibile a più di un Sindaco, essa viene comunicata al solo Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

6.8 Misure nei confronti di collaboratori e fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori e fornitori valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto

contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

6.9 Misure a tutela del sistema interno di segnalazione delle violazioni

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-*bis*, lettera d), dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, sono equiparati al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello e soggiacciono pertanto alle medesime sanzioni i seguenti comportamenti:

- violazione delle misure di tutela di chi effettua le segnalazioni previste dal capitolo 5.6 del Modello e disciplinate dalla Procedura relativa al c.d. "*whistleblowing*";
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti/distaccati che degli apicali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, tanto che si tratti di risorse già presenti in azienda, quanto di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'OdV, per quanto di competenza, supervisiona ed integra il sistema di informazione e formazione in collaborazione con il Chief Human Resources and Organisation Officer di UnipolSai per i dipendenti e gli apicali.

Informativa e formazione per dipendenti e apicali

La diffusione del Modello è effettuata mediante il sito *intranet* di Gruppo con la creazione di pagine *web*, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardano essenzialmente:

- informativa di carattere generale relativa al D. Lgs. 231/2001;
- struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato da UnipolReC.

L'adozione del Modello e i relativi aggiornamenti sono comunicati ai dipendenti al momento dell'adozione stessa o dell'aggiornamento tramite comunicazione aziendale notificata via e-mail (o analogo strumento elettronico) a tutti i dipendenti in organico da parte della funzione competente.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, la Carta dei Valori, il Modello e il D. Lgs. 231/2001.

Oltre agli interventi di sensibilizzazione già condotti da UnipolReC sui dipendenti e sugli apicali viene svolta un'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari:

- formazione in aula alle prime linee ed ai responsabili operativi: presentazione a beneficio dei suddetti soggetti nel corso della quale:
 - si informa in merito alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
 - si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
 - si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri subordinati, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
 - si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del MOG;
- formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri subordinati, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Società;
- corso di formazione *per* tutti i dipendenti con la finalità di diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del MOG.

La partecipazione al programma di formazione è obbligatoria. Al termine del percorso formativo è prevista l'esecuzione di specifici *test* di apprendimento e il rilascio di un attestato finale.

L'omessa partecipazione al programma di formazione in assenza di giustificato motivo è suscettibile di essere valutata sotto il profilo disciplinare.

La verifica circa l'effettiva fruizione è demandata alla Funzione Unica – Learning & Development di UnipolSai, che relaziona l'OdV.

Informativa per collaboratori e fornitori

Collaboratori e fornitori sono informati del contenuto del Modello anche mediante rinvio alla pubblicazione del medesimo sul sito *internet* della Società e dell'esigenza di UnipolReC che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto nel D. Lgs. 231/2001.

Collaboratori e fornitori sono tenuti a rilasciare a UnipolReC una dichiarazione ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e l'impegno al rispetto dello stesso, prevedendo specifica informativa nell'ambito del contratto.